

XVII legislatura

**Dossier del Servizio Studi  
sull'A.S. n. 1950**

"Disposizioni in materia di  
azione di classe"

**Tomo I (Sintesi e schede di lettura)**

gennaio 2016  
n. 273/I



servizio studi del Senato

ufficio ricerche nel settore  
delle attività produttive e in quello  
dell'agricoltura



SERVIZIO STUDI  
TEL. 066706-2451  
[stud1@senato.it](mailto:stud1@senato.it)

---

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. I testi e i contenuti normativi ufficiali sono solo quelli risultanti dagli atti parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVII legislatura

**Dossier del Servizio Studi  
sull'A.S. n. 1950**

"Disposizioni in materia di  
azione di classe"

**Tomo I (Sintesi e schede di lettura)**

gennaio 2016  
n. 273/I

a cura di: G. Buonomo



# INDICE

PREMESSA .....	7
SINTESI DEL CONTENUTO .....	9
SCHEDE DI LETTURA .....	13
<b>Articolo 1</b> <i>(Introduzione del titolo VIII-bis del libro quarto del codice di procedura civile, in materia di azione di classe)</i>	
Scheda di lettura.....	15
<b>Articolo 2</b> <i>(Introduzione del titolo V-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, in materia di azione di classe)</i>	
Scheda di lettura.....	29
<b>Articolo 3</b> <i>(Applicabilità della sanzione penale prevista dall'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445)</i>	
Scheda di lettura.....	31
<b>Articolo 4</b> <i>(Clausola di invarianza finanziaria)</i>	
Scheda di lettura.....	33
<b>Articolo 5</b> <i>(Entrata in vigore)</i>	
Scheda di lettura.....	35
<b>Articolo 6</b> <i>(Abrogazioni)</i>	
Scheda di lettura.....	39



## PREMESSA

Il disegno di legge n. 1950, approvato dalla Camera dei deputati, modifica la disciplina dell'azione di classe a tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti (c.d. *class action*), attualmente regolamentata nel Codice del consumo (decreto legislativo 206/2005) dall'articolo 140-*bis*.

In particolare, il provvedimento mira a potenziare lo strumento dell'azione di classe allargandone il campo d'applicazione tanto dal punto di vista soggettivo, attualmente circoscritto alla tutela dei diritti di consumatori e utenti, quanto dal punto di vista oggettivo, ovverosia delle situazioni giuridiche che possono essere fatte valere in giudizio e del tipo di tutela che si può ottenere. A tal fine, il testo:

- sposta la disciplina dell'azione di classe dal codice del consumo al codice di procedura civile;
- delinea tre distinte fasi della procedura: decisione sull'ammissibilità dell'azione; decisione sul merito dell'azione; liquidazione delle somme dovute agli aderenti;
- conferma la disciplina attuale, che prevede l'adesione dei portatori di diritti omogenei nella fase iniziale della procedura (sistema *opt-in*, in base al quale la sentenza produce effetti esclusivamente nei confronti di coloro che hanno posto in essere una condotta processuale attiva di adesione al processo); aggiunge però la possibilità (tipica dei sistemi anglosassoni, basati sull'*opt-out*) di aderire all'azione anche a seguito della sentenza che accoglie l'azione di classe e che indica i presupposti oggettivi per l'inserimento nella classe;
- innova la disciplina del compenso per i rappresentanti della classe ed i difensori, in caso di accoglimento della domanda, riconoscendo loro la c.d. quota lite;
- prevede un ampio ricorso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. In particolare, i passaggi essenziali della procedura (atto di citazione, ordinanza che decide dell'ammissibilità, sentenza che accoglie l'azione e apre la procedura di adesione) devono essere pubblicati su un apposito portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia.





## **SINTESI DEL CONTENUTO**



### **Articolo 1**

*(Introduzione del titolo VIII-bis del libro quarto del codice di procedura civile, in materia di azione di classe)*

L'**articolo 1** inserisce nel codice di procedura civile, nel libro dedicato ai procedimenti speciali, un nuovo titolo, dedicato all'azione di classe (artt. 840-*bis* – 840-*sexiesdecies*).

### **Articolo 2**

*(Introduzione del titolo V-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, in materia di azione di classe)*

L'**articolo 2** disciplina le comunicazioni che devono essere effettuate dalla cancelleria della sezione specializzata e le attività che devono essere svolte dal portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia.

### **Articolo 3**

*(Applicabilità della sanzione penale prevista dall'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445)*

L'**articolo 3** modifica il Testo unico in materia di documentazione amministrativa, per applicare le norme penali ivi previste anche alle attestazioni false rese nell'ambito della procedura di adesione all'azione di classe.

### **Articolo 4**

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

L'**articolo 4** contiene una clausola di invarianza finanziaria.

### **Articolo 5**

*(Entrata in vigore)*

Il **comma 1** dispone in ordine all'entrata in vigore della legge, che viene posticipata di 6 mesi rispetto alla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*. Una specifica norma transitoria è dettata al **comma 2** per i procedimenti che saranno già in corso al momento dell'entrata in vigore, ai quali continueranno ad applicarsi le previsioni degli articoli da 139 a 140-*bis* del Codice del consumo.

**Articolo 6**  
*(Abrogazioni)*

L'**articolo 6** abroga la disciplina dell'azione di classe attualmente contenuta nell'articolo 140-*bis* del codice del consumo, unitamente alle procedure per la tutela inibitoria collettiva previste dagli articoli 139 e 140 dello stesso Codice.

## **SCHEDE DI LETTURA**



## Articolo 1

*(Introduzione del titolo VIII-bis del libro quarto del codice di procedura civile, in materia di azione di classe)*

1. Dopo il titolo VIII del libro quarto del codice di procedura civile è aggiunto il seguente:

«TITOLO VIII-bis

Dell'azione di classe

Art. 840-bis.

*(Ambito di applicazione)*

I diritti individuali omogenei sono tutelabili anche attraverso l'azione di classe, secondo le disposizioni del presente titolo. A tale fine, un'associazione o un comitato che hanno come scopo la tutela dei predetti diritti o ciascun componente della classe può agire nei confronti dell'autore delle condotte lesive per l'accertamento della responsabilità e per la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni. L'azione di classe può essere esperita nei confronti di imprese ovvero nei confronti di enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, relativamente a fatti cagionati nello svolgimento delle loro rispettive attività. Sono fatte salve le disposizioni in materia di ricorso per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici.

In ogni caso, resta fermo il diritto all'azione individuale, salvo quanto previsto all'articolo 840-undecies, ottavo comma.

Non è ammesso l'intervento dei terzi ai sensi dell'articolo 105.

Nel caso in cui, a seguito di accordi transattivi o conciliativi intercorsi tra le parti, vengano a mancare in tutto le parti attrici, il tribunale assegna agli aderenti un termine, non inferiore a quarantacinque giorni e non superiore a novanta giorni, per la prosecuzione della

causa, che deve avvenire con la costituzione in giudizio di almeno uno degli aderenti mediante il ministero di un difensore. Nel caso in cui, decorso inutilmente il termine di cui al primo periodo, non avvenga la prosecuzione del procedimento, il tribunale ne dichiara l'estinzione. A seguito dell'estinzione, resta comunque salvo il diritto all'azione individuale dei soggetti aderenti oppure l'avvio di una nuova azione di classe.

Art. 840-ter.

*(Forma e ammissibilità della domanda)*

La domanda per l'azione di classe si propone con atto di citazione davanti alla sezione specializzata in materia di impresa. L'atto di citazione è notificato anche all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale adito, il quale può intervenire limitatamente al giudizio di ammissibilità.

L'atto di citazione è pubblicato, a cura della cancelleria ed entro quindici giorni dall'iscrizione a ruolo della causa, nell'area pubblica del portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia, in modo da assicurare l'agevole reperibilità delle informazioni in esso contenute.

Entro il termine di trenta giorni dalla prima udienza il tribunale decide con ordinanza sull'ammissibilità della domanda.

La domanda è dichiarata inammissibile:

a) quando è manifestamente infondata;

b) quando il tribunale non ravvisa omogeneità dei diritti individuali tutelabili ai sensi dell'articolo 840-bis;

c) quando l'attore versa in stato di conflitto di interessi nei confronti del

convenuto;

d) quando l'associazione o il comitato non sono adeguatamente rappresentativi degli interessi fatti valere in giudizio.

L'ordinanza che decide sull'ammissibilità è pubblicata, a cura della cancelleria, nell'area pubblica del portale telematico di cui al secondo comma, entro quindici giorni dalla pronuncia.

Quando l'inammissibilità è dichiarata a norma del quarto comma, lettera a), l'attore può riproporre l'azione di classe quando si verificano mutamenti delle circostanze o vengono dedotte nuove ragioni di fatto o di diritto.

L'ordinanza che decide sull'ammissibilità dell'azione di classe è reclamabile dalle parti davanti alla corte di appello nel termine di trenta giorni dalla sua comunicazione o dalla sua notificazione, se anteriore. Il ricorso deve essere notificato al pubblico ministero. Sul reclamo la corte di appello decide con ordinanza in camera di consiglio entro quaranta giorni dal deposito del ricorso. In caso di accertamento dell'ammissibilità della domanda, la corte di appello trasmette gli atti al tribunale originariamente adito per la prosecuzione della causa. Avverso l'ordinanza emessa dalla corte di appello è ammesso il ricorso per cassazione. Il reclamo e il ricorso per cassazione avverso le ordinanze ammissive non sospendono il procedimento davanti al tribunale.

Art. 840-*quater*.

(*Pluralità delle azioni di classe*)

La causa promossa davanti a un ufficio diverso, successivamente alla data di pubblicazione dell'atto di citazione nell'area pubblica del portale telematico di cui all'articolo 840-*ter*, secondo comma, ed entro la data di pronuncia dell'ordinanza di cui al terzo comma del medesimo articolo, è cancellata dal ruolo e non ne è ammessa la riassunzione. Allo stesso modo si procede per le azioni di

classe proposte davanti al medesimo ufficio giudiziario successivamente alla pronuncia dell'ordinanza di cui all'articolo 840-*ter*, terzo comma, e fino alla pubblicazione della sentenza a norma dell'articolo 840-*sexies*.

Quando l'azione di classe è respinta, una volta decorso un anno dalla pubblicazione della sentenza nell'area pubblica del portale telematico di cui all'articolo 840-*ter*, secondo comma, non sono proponibili nuove azioni di classe sulla base dei medesimi fatti e nei confronti del medesimo convenuto; è fatta salva la proponibilità dell'azione di classe a tutela dei diritti che non potevano essere fatti valere nel termine di cui al presente comma. Quando l'azione di classe è accolta con sentenza passata in giudicato, non possono essere proposte nuove azioni di classe sulla base dei medesimi fatti e nei confronti del medesimo convenuto e quelle proposte sono cancellate dal ruolo; è fatta salva la proponibilità delle azioni di classe a tutela dei diritti che non potevano essere fatti valere entro la scadenza del termine di cui all'articolo 840-*sexies*, primo comma, lettera e).

Art. 840-*quinquies*.

(*Procedimento*)

Con l'ordinanza con cui ammette l'azione di classe, il tribunale fissa un termine per l'adesione all'azione medesima da parte dei soggetti portatori di diritti individuali omogenei e provvede secondo quanto previsto dall'articolo 840-*sexies*, primo comma, lettera c). Si applica in quanto compatibile l'articolo 840-*septies*. L'aderente non assume la qualità di parte e ha diritto ad accedere al fascicolo informatico e a ricevere tutte le comunicazioni a cura della cancelleria. I diritti di coloro che aderiscono a norma del presente comma sono accertati secondo le disposizioni di cui all'articolo 840-*octies*, successivamente alla pronuncia della sentenza che accoglie



l'azione di classe.

Il tribunale, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione rilevanti in relazione all'oggetto del giudizio.

Quando è nominato un consulente tecnico, l'obbligo di pagare le spese, l'acconto e il compenso a quest'ultimo spettanti sono posti a carico del convenuto; l'inottemperanza all'obbligo di cui al presente comma non costituisce motivo di mancata accettazione o di rinuncia all'incarico.

Ai fini dell'accertamento della responsabilità del convenuto il tribunale può avvalersi di dati statistici e di presunzioni semplici.

Art. 840-*sexies*.

(*Sentenza*)

Con la sentenza che accoglie l'azione di classe, il tribunale:

*a)* provvede in ordine alle domande risarcitorie o restitutorie proposte dall'attore, quando l'azione è stata proposta da un soggetto diverso da un'associazione o da un comitato;

*b)* accerta che il convenuto, con la condotta addebitatagli dall'attore, ha leso diritti individuali omogenei;

*c)* definisce i caratteri dei diritti individuali omogenei di cui alla lettera *b)*, specificando gli elementi necessari per l'inclusione nella classe dei soggetti di cui alla lettera *e)*;

*d)* stabilisce la documentazione che deve essere eventualmente prodotta per fornire prova della titolarità dei diritti individuali di cui alla lettera *b)*;

*e)* dichiara aperta la procedura di adesione e fissa il termine perentorio, non superiore a centottanta giorni, per l'adesione all'azione di classe da parte dei soggetti portatori di diritti individuali omogenei di cui alla lettera *b)* nonché per l'eventuale integrazione degli atti e per il compimento delle attività da parte di

coloro che hanno aderito a norma dell'articolo 840-*quinquies*, primo comma; il termine decorre dalla data di pubblicazione della sentenza nell'area pubblica del portale telematico di cui all'articolo 840-*ter*, secondo comma;

*f)* nomina il giudice delegato per la procedura di adesione;

*g)* nomina il rappresentante comune degli aderenti tra i soggetti aventi i requisiti per la nomina a curatore fallimentare; quando ne fa richiesta, può essere nominato l'avvocato della parte la cui azione è stata accolta;

*h)* determina l'importo da versare a cura di ciascun aderente a titolo di fondo spese e stabilisce le relative modalità.

La sentenza è pubblicata nell'area pubblica del portale telematico di cui all'articolo 840-*ter*, secondo comma, entro quindici giorni dal deposito.

Il rappresentante comune è pubblico ufficiale. Il giudice delegato può, dopo averlo sentito, revocare il rappresentante comune in ogni tempo con decreto.

Il giudice delegato può in ogni tempo disporre l'integrazione delle somme da versare a cura di ciascun aderente a titolo di fondo spese. Il mancato versamento delle somme rende inefficace l'adesione; l'inefficacia opera di diritto ed è rilevabile d'ufficio.

Art. 840-*septies*.

(*Modalità di adesione all'azione di classe*)

L'adesione all'azione di classe si propone mediante inserimento della relativa domanda nel fascicolo informatico, avvalendosi di un'area del portale dei servizi telematici di cui all'articolo 840-*ter*, secondo comma.

La domanda di cui al primo comma, a pena di inammissibilità, deve contenere:

*a)* l'indicazione del tribunale e i dati relativi all'azione di classe a cui il soggetto chiede di aderire;

*b)* i dati identificativi dell'aderente;

c) l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'aderente;

d) la determinazione della cosa oggetto della domanda;

e) l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda di adesione;

f) l'indice dei documenti probatori eventualmente prodotti;

g) la seguente attestazione: "Consapevole della responsabilità penale prevista dalle disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive, attesto che i dati e i fatti esposti nella domanda e nei documenti prodotti sono veritieri";

h) il conferimento al rappresentante comune, già nominato o che sarà nominato dal giudice, del potere di rappresentare l'aderente e di compiere nel suo interesse tutti gli atti, di natura sia sostanziale sia processuale, relativi al diritto individuale omogeneo esposto nella domanda di adesione;

i) i dati necessari per l'accredito delle somme che verranno eventualmente riconosciute a suo favore;

l) la dichiarazione di aver provveduto al versamento del fondo spese di cui all'articolo 840-*sexies*, primo comma, lettera h).

L'aderente può produrre, con le modalità di cui al secondo comma, dichiarazioni di terzi, capaci di testimoniare, rilasciate ad un avvocato che attesta l'identità del dichiarante secondo le disposizioni dell'articolo 252; l'avvocato che procede a norma del presente comma è considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto.

La domanda è valida:

a) quando è presentata a norma dell'articolo 65 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni; oppure

b) quando è sottoscritta e inserita nel fascicolo informatico unitamente a copia fotostatica non autenticata di un

documento di identità dell'aderente.

I documenti probatori sono prodotti mediante inserimento nel fascicolo informatico.

La domanda di adesione produce gli effetti della domanda giudiziale e può essere presentata anche senza il ministero di un difensore.

L'adesione diventa inefficace in caso di revoca del potere di rappresentanza conferito al rappresentante comune a norma del secondo comma, lettera h). L'inefficacia opera di diritto ed è rilevabile d'ufficio. La revoca è opponibile all'impresa o all'ente gestore di servizi pubblici o di pubblica utilità da quando è inserita nel fascicolo informatico.

La domanda di adesione interrompe la prescrizione; il nuovo periodo di prescrizione decorre dalla data in cui è stata proposta la domanda di adesione.

Quando l'azione di classe è stata proposta a norma dell'articolo 840-*quater*, l'aderente deve dimostrare di non aver potuto far valere i propri diritti entro i termini previsti.

Art. 840-*octies*.

*(Progetto dei diritti individuali omogenei degli aderenti)*

Entro il termine perentorio di novanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 840-*sexies*, primo comma, lettera e), il convenuto deve depositare una memoria contenente le sue difese, prendendo posizione sui fatti posti da ciascun aderente a fondamento della domanda ed eccependo i fatti estintivi, modificativi o impeditivi dei diritti fatti valere dagli aderenti. I fatti dedotti dall'aderente e non specificatamente contestati dal convenuto nel termine di cui al presente comma si considerano ammessi.

Il rappresentante comune degli aderenti, entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al primo comma,

predispone il progetto dei diritti individuali omogenei degli aderenti, rassegnando per ciascuno le sue motivate conclusioni, e lo deposita; il progetto è comunicato agli aderenti e al convenuto. Il rappresentante comune può chiedere al tribunale di nominare uno o più esperti di particolare competenza tecnica che lo assistano per la valutazione dei fatti posti dagli aderenti a fondamento delle domande.

Il convenuto e gli aderenti, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al secondo comma, possono depositare osservazioni scritte e documenti integrativi. Nella procedura di adesione non sono ammessi mezzi di prova diversi dalla prova documentale.

Il rappresentante comune, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al terzo comma, apporta le eventuali variazioni al progetto dei diritti individuali omogenei e lo deposita nel fascicolo informatico.

Il giudice delegato, con decreto succintamente motivato, quando accoglie in tutto o in parte la domanda di adesione, condanna il convenuto al pagamento delle somme o delle cose dovute a ciascun aderente a titolo di risarcimento o di restituzione. Il provvedimento costituisce titolo esecutivo ed è comunicato al convenuto, agli aderenti, al rappresentante comune e ai difensori di cui all'articolo 840-*novies*.

A favore dell'aderente non possono essere liquidate le spese legali sostenute per la presentazione della domanda di adesione o per la partecipazione al procedimento di cui al presente articolo.

Art. 840-*novies*.

*(Spese del procedimento)*

Con il decreto di cui all'articolo 840-*octies*, il tribunale condanna altresì il convenuto a corrispondere direttamente al rappresentante comune, a titolo di compenso, un importo ulteriore rispetto alle somme dovute a ciascun aderente a

titolo di risarcimento e di restituzione. Il compenso è stabilito in considerazione del numero dei componenti la classe in misura progressiva:

a) da 1 a 500, nella misura del 9 per cento;

b) da 501 a 1.000, nella misura del 6 per cento;

c) da 1.001 a 10.000, nella misura del 3 per cento;

d) da 10.001 a 100.000, nella misura del 2,5 per cento;

e) da 100.001 a 500.000, nella misura dell'1,5 per cento;

f) da 500.001 a 1.000.000, nella misura dell'1 per cento;

g) oltre 1.000.000, nella misura dello 0,5 per cento.

Le percentuali di cui al primo comma sono calcolate sull'importo complessivo dovuto a tutti gli aderenti.

Sono altresì dovute le spese sostenute e documentate.

L'autorità giudiziaria può aumentare o ridurre l'ammontare del compenso liquidato a norma del primo comma in misura non superiore al 50 per cento, sulla base dei seguenti criteri:

a) complessità dell'incarico;

b) ricorso all'opera di coadiutori;

c) qualità dell'opera prestata;

d) sollecitudine con cui sono state condotte le attività;

e) numero degli aderenti.

Per quanto non previsto dal primo e dal secondo comma, si applicano le disposizioni in materia di spese di giustizia.

Con il medesimo decreto, il tribunale condanna altresì il convenuto a corrispondere direttamente all'avvocato che ha difeso l'attore fino alla pronuncia della sentenza di cui all'articolo 840-*sexies* un importo ulteriore rispetto alle somme dovute a ciascun aderente a titolo di risarcimento e di restituzione. Il predetto importo, riconosciuto a titolo di

compenso premiale, è liquidato a norma del primo comma. Quando l'attore è stato difeso da più avvocati, il compenso è ripartito in proporzione all'attività effettivamente prestata.

Le disposizioni di cui al sesto comma si applicano anche ai difensori che hanno difeso gli attori delle cause riunite risultati vittoriosi.

Art. 840-*decies*.

(*Impugnazione della sentenza*)

Gli atti di impugnazione della sentenza di cui all'articolo 840-*sexies* e i provvedimenti che definiscono i giudizi di impugnazione sono pubblicati nell'area pubblica del portale telematico di cui all'articolo 840-*ter*, secondo comma.

Ai fini dell'impugnazione della sentenza non si applica l'articolo 325 e il termine di cui all'articolo 327 è ridotto della metà. Entro due mesi dalla scadenza del termine di cui al periodo precedente senza che sia intervenuta impugnazione, coloro che hanno aderito a norma dell'articolo 840-*quinquies*, primo comma, possono proporre atto di impugnazione.

Art. 840-*undecies*.

(*Impugnazione del decreto*)

Contro il decreto di cui all'articolo 840-*octies* può essere proposta opposizione con ricorso depositato presso la cancelleria del tribunale.

Il ricorso può essere proposto dal convenuto, dal rappresentante comune e dagli avvocati di cui all'articolo 840-*novies*, nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento.

Il ricorso non sospende l'esecuzione del decreto. Esso deve contenere:

- a) l'indicazione del tribunale competente;
- b) le generalità del ricorrente e l'elezione del domicilio nel comune in cui ha sede il giudice adito;
- c) l'esposizione dei fatti e degli

elementi di diritto su cui si basa l'opposizione, con le relative conclusioni;

d) a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio.

Il presidente del tribunale, nei cinque giorni successivi al deposito del ricorso, designa il relatore e fissa con decreto l'udienza di comparizione entro quaranta giorni dal deposito. Il giudice delegato non può far parte del collegio.

Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere comunicato ai controinteressati entro cinque giorni dal deposito del decreto. Il resistente deve costituirsi almeno cinque giorni prima dell'udienza, depositando una memoria contenente l'esposizione delle difese in fatto e in diritto.

L'intervento di qualunque interessato non può avere luogo oltre il termine stabilito per la costituzione della parte resistente, con le modalità per questa previste.

Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto indicarli o produrli prima, per causa ad essa non imputabile. Entro trenta giorni dall'udienza di comparizione delle parti, il tribunale provvede con decreto motivato, con il quale conferma, modifica o revoca il provvedimento impugnato.

L'aderente può proporre azione individuale a condizione che la domanda di adesione sia stata revocata prima che il decreto sia divenuto definitivo.

Art. 840-*duodecies*.

(*Adempimento spontaneo*)

Quando il debitore provvede spontaneamente al pagamento delle somme stabilite con il decreto di cui all'articolo 840-*octies*, le somme sono versate su un conto corrente bancario o postale intestato alla procedura aperta con la sentenza di cui all'articolo 840-*sexies* e vincolato all'ordine del giudice.

Il rappresentante comune deposita con la massima sollecitudine il piano di riparto e il giudice delegato ordina il pagamento delle somme spettanti a ciascun aderente.

Il rappresentante comune, il debitore e gli avvocati di cui all'articolo 840-*novies* possono proporre opposizione a norma dell'articolo 840-*undecies*.

Il rappresentante comune deposita la documentazione comprovante i pagamenti effettuati.

Per il compimento dell'attività di cui al presente articolo, al rappresentante comune non spetta alcun ulteriore compenso.

*Art. 840-terdecies.*

*(Esecuzione forzata collettiva)*

L'esecuzione forzata del decreto di cui all'articolo 840-*octies*, limitatamente alle somme liquidate in favore dei soggetti portatori di diritti individuali omogenei e che non hanno revocato al rappresentante comune il potere di rappresentanza conferito a norma dell'articolo 840-*septies*, secondo comma, lettera *h*), è promossa esclusivamente dal rappresentante comune, che compie tutti gli atti nell'interesse degli aderenti, ivi compresi quelli relativi agli eventuali giudizi di opposizione. La revoca è opponibile all'impresa o all'ente gestore di servizi pubblici o di pubblica utilità da quando è inserita nel fascicolo informatico e non può essere parziale.

Devono essere trattenute e depositate nei modi stabiliti dal giudice dell'esecuzione le somme ricavate per effetto di provvedimenti provvisoriamente esecutivi e non ancora divenuti definitivi.

Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano relativamente ai crediti riconosciuti, con il decreto di cui all'articolo 840-*octies*, in favore del rappresentante comune e degli avvocati di cui all'articolo 840-*novies*.

Il compenso dovuto al rappresentante comune è liquidato dal giudice in misura

non superiore a un decimo della somma ricavata, tenuto conto dei criteri di cui all'articolo 840-*novies*, secondo comma.

Il credito del rappresentante comune liquidato a norma del presente articolo nonché quello liquidato a norma dell'articolo 840-*novies*, commi primo e secondo, hanno privilegio sui beni oggetto dell'esecuzione.

Il rappresentante comune non può stare in giudizio senza l'autorizzazione del giudice delegato, salvo che per i procedimenti promossi per impugnare atti del giudice delegato o del tribunale.

*Art. 840-quaterdecies.*

*(Accordi di natura transattiva)*

Il tribunale, fino alla precisazione delle conclusioni, formula ove possibile, avuto riguardo al valore della controversia e all'esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto, una proposta transattiva o conciliativa. La proposta del giudice è inserita nell'area pubblica del portale telematico di cui all'articolo 840-*ter*, secondo comma, ed è comunicata all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato da ciascun aderente. L'accordo transattivo o conciliativo concluso tra le parti è inserito nell'area pubblica ed è comunicato all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato da ciascun aderente, il quale può dichiarare di voler accedere all'accordo medesimo mediante dichiarazione inserita nel fascicolo informatico.

Dopo la pronuncia della sentenza di cui all'articolo 840-*sexies*, il rappresentante comune, nell'interesse degli aderenti, può stipulare con l'impresa o con l'ente gestore di servizi pubblici o di pubblica utilità uno schema di accordo di natura transattiva.

Lo schema è inserito nell'area pubblica di cui all'articolo 840-*ter* ed è comunicato all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato da ciascun aderente.

Entro quindici giorni dalla

comunicazione di cui al terzo comma, ciascun aderente può inserire nel fascicolo informatico le proprie motivate contestazioni allo schema di accordo. Nei confronti degli aderenti che non formulano contestazioni a norma del presente comma, lo schema di accordo si considera non contestato.

Entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al quarto comma, il giudice delegato, avuto riguardo agli interessi degli aderenti, può autorizzare il rappresentante comune a stipulare l'accordo transattivo.

Il provvedimento del giudice delegato è inserito nell'area pubblica di cui all'articolo 840-*ter* ed è comunicato all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato da ciascun aderente nonché all'attore.

Entro quindici giorni dalla comunicazione di cui al sesto comma, l'aderente che ha formulato le contestazioni di cui al quarto comma può privare il rappresentante comune della facoltà di stipulare l'accordo transattivo a cui le medesime contestazioni si riferiscono.

L'accordo transattivo autorizzato dal giudice delegato e stipulato dal rappresentante comune costituisce titolo esecutivo e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale e deve essere integralmente trascritto nel precetto ai sensi dell'articolo 480, secondo comma. Il rappresentante comune certifica l'autografia delle sottoscrizioni apposte all'accordo transattivo.

L'attore può aderire all'accordo transattivo entro il termine di cui al settimo comma; in tal caso, l'accordo transattivo costituisce titolo esecutivo e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale anche in suo favore.

Art. 840-*quinquiesdecies*.

(Chiusura della procedura di adesione)

La procedura di adesione si chiude:

a) quando le ripartizioni agli aderenti, effettuate dal rappresentante comune, raggiungono l'intero ammontare dei crediti dei medesimi aderenti;

b) quando nel corso della procedura risulta che non è possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese degli aderenti, anche tenuto conto dei costi che è necessario sostenere.

La chiusura della procedura di adesione è dichiarata con decreto motivato del giudice delegato, reclamabile a norma dell'articolo 840-*undecies*.

Gli aderenti riacquistano il libero esercizio delle azioni verso il debitore per la parte non soddisfatta dei loro crediti per capitale e interessi.

Art. 840-*sexiesdecies*.

(Azione inibitoria collettiva)

Chiunque abbia interesse alla pronuncia di una inibitoria di atti e comportamenti, posti in essere in pregiudizio di una pluralità di individui o enti, può agire per ottenere l'ordine di cessazione o il divieto di reiterazione della condotta omissiva o commissiva.

L'azione può essere esperita nei confronti di imprese o di enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità relativamente a fatti commessi nello svolgimento delle loro rispettive attività.

La domanda si propone con le forme del processo ordinario alla sezione specializzata in materia di impresa.

Si applica l'articolo 840-*quinquies*.

Il tribunale può avvalersi di dati statistici e di presunzioni semplici.

Con la condanna alla cessazione della condotta omissiva o commissiva, il tribunale può, su istanza di parte, adottare i provvedimenti di cui all'articolo 614-*bis*, anche fuori dei casi ivi previsti.

Con la condanna alla cessazione della condotta omissiva o commissiva, il tribunale può, anche d'ufficio, ordinare che la parte soccombente adotti le misure più opportune ad eliminare o ridurre gli

effetti delle violazioni accertate.

Il giudice, su istanza di parte, condanna la parte soccombente a dare diffusione del provvedimento, nei modi e nei tempi definiti nello stesso, mediante utilizzo dei mezzi di comunicazione ritenuti più appropriati.

Quando l'azione inibitoria collettiva è proposta congiuntamente all'azione di classe, il giudice dispone la separazione delle cause.

Sono fatte salve le disposizioni previste in materia dalle leggi speciali».

L'**articolo 1** inserisce nel codice di procedura civile, nel libro dedicato ai procedimenti speciali, un nuovo titolo, dedicato all'azione di classe (artt. 840-*bis* – 840-*sexiesdecies*).

In particolare, l'**art. 840-*bis* c.p.c.** definisce il campo d'applicazione dell'azione eliminando – data la nuova collocazione della disciplina, che è sottratta al codice del consumo – ogni riferimento a consumatori e utenti. L'azione sarà sempre esperibile in relazione a "diritti individuali omogenei" (ma non ad "interessi collettivi"), da ciascun componente della classe, nonché dalle associazioni o comitati che hanno come scopo la tutela dei suddetti diritti, ma viene superata la stretta indicazione delle fattispecie soggettive contenuta nel codice del consumo (che consente oggi l'azione in caso di danni derivanti dalla violazione di diritti contrattuali o di diritti comunque spettanti al consumatore finale del prodotto o all'utente del servizio, da comportamenti anticoncorrenziali o da pratiche commerciali scorrette). L'azione è infatti esperibile a tutela delle situazioni soggettive maturate a fronte di condotte lesive, per l'accertamento della responsabilità e la condanna al risarcimento del danno<sup>1</sup>.

Il testo delinea anche i destinatari dell'azione di classe, individuandoli in imprese ed enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità e facendo salve le procedure di ricorso per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici. La condotta lesiva, grazie ad un emendamento approvato dall'Assemblea della Camera, è individuata relativamente a fatti cagionati nello svolgimento delle attività dei legittimati passivi, abbandonando così la qualificazione commissiva della condotta attualmente vigente.

Se viene presentata un'azione di classe:

- il diritto all'azione individuale presenta i limiti indicati dal successivo art. 840-*undecies* c.p.c.;
- non è ammesso l'intervento di terzo;
- sono sempre possibili, anche durante lo svolgimento della procedura, transazioni tra le parti e gli aderenti all'azione. Il provvedimento, in merito, stabilisce che la rinuncia al diritto fatto valere in giudizio o la transazione conclusa tra le parti non pregiudica i diritti di quanto abbiano aderito all'azione nella fase iniziale; questi ultimi, anche se le parti venissero meno, hanno infatti la possibilità di riassumere la causa entro un termine assegnato dal tribunale. Se non lo faranno, il tribunale dichiarerà

---

<sup>1</sup> La tutela inibitoria è disciplinata invece dall'art. 840-*sexiesdecies*, al quale si rinvia.

l'estinzione del procedimento e i soggetti aderenti potranno eventualmente agire a titolo individuale ovvero avviare una nuova azione di classe.

**L'art. 840-ter c.p.c.** disciplina la proposizione della domanda e il giudizio di ammissibilità del tribunale, che deve giungere entro 30 giorni dalla prima udienza. In primo luogo, il giudice competente a conoscere l'azione di classe è individuato nella sezione specializzata in materia di impresa del tribunale. Analogamente a quanto oggi previsto dal Codice del consumo, l'atto di citazione deve essere notificato anche al pubblico ministero, che deciderà se intervenire nel giudizio di ammissibilità. Per garantire idonea pubblicità alla procedura, l'atto di citazione dovrà inoltre essere pubblicato su un apposito portale del Ministero della giustizia. La decisione sull'ammissibilità dell'azione assume la forma dell'ordinanza. L'azione sarà dichiarata inammissibile se:

- manifestamente infondata. In questo caso l'attore può riproporre l'azione di classe in presenza di circostanze diverse o nuove ragioni di fatto o di diritto;
- carente del requisito dell'omogeneità dei diritti;
- l'attore versa in conflitto di interessi nei confronti del convenuto;
- proposta da associazioni o comitati non adeguatamente rappresentativi degli interessi fatti valere.

L'ordinanza di inammissibilità è reclamabile in Corte d'appello, che decide entro 40 giorni, e poi ricorribile in Cassazione. Se in sede di impugnazione l'azione di classe viene ammessa, il procedimento prosegue dinanzi alla sezione del tribunale originariamente adita. Il reclamo e il ricorso avverso le ordinanze ammissive non sospendono il procedimento davanti al tribunale.

**L'art. 840-quater c.p.c.** disciplina la concorrenza tra azioni di classe aventi il medesimo oggetto, prevedendo che quelle proposte dinanzi alla stessa autorità giudiziaria debbano essere riunite; se le domande sono presentate dinanzi a giudici diversi, prevale la competenza dell'autorità giudiziaria ove sia stato pubblicato *on line* il primo atto di citazione, con conseguente cancellazione dal ruolo della causa successivamente proposta. La decisione nel merito sull'azione di classe preclude la possibilità di proporre, in relazione ai medesimi fatti, altre azioni di classe, a meno che non intendano far valere diritti che non potevano essere fatti valere in precedenza.

Gli **articoli 840-quinquies e 840-sexies c.p.c.** disciplinano il procedimento e la sentenza. L'adesione all'azione di classe incide sulla procedura di diritto comune, in quanto può avvenire in due distinti momenti:

- nella fase immediatamente successiva all'ordinanza che ammette l'azione. In questo caso, è lo stesso tribunale, nell'ordinanza di ammissibilità, a fissare un termine per l'adesione ed a definire i caratteri dei diritti individuali omogenei che consentono l'inserimento nella classe. Coloro



che aderiscono in questa fase, pur non assumendo la qualità di parte, possono ricevere tutte le informazioni dalla cancelleria e possono, al venir meno delle parti, riassumere il procedimento;

- nella fase successiva alla sentenza che definisce il giudizio. Il tribunale, infatti, con la sentenza che accoglie l'azione provvede in ordine alle domande risarcitorie e restitutorie proposte dall'attore ed accerta la responsabilità del convenuto; al tempo stesso, però, definisce i caratteri dei diritti individuali omogenei che consentono l'inserimento nella classe, individua la documentazione che dovrà essere prodotta dagli aderenti (anche da coloro che hanno aderito in precedenza) e assegna un termine non superiore a 180 giorni per l'adesione. Con la sentenza vengono inoltre nominati un giudice delegato, per gestire la procedura di adesione, e un rappresentante comune degli aderenti (che deve avere i requisiti per la nomina a curatore e può essere anche l'avvocato dell'attore). Viene inoltre fissato un importo che dovrà essere versato da ciascun aderente a titolo di fondo spese.

Le modalità di adesione sono indicate dal successivo **art. 840-septies c.p.c.** che delinea una procedura prevalentemente informatizzata che non richiede l'assistenza del difensore. L'Assemblea della Camera dei deputati ha precisato che il conferimento al rappresentante comune del potere di rappresentare l'aderente, si riferisce a colui che sia stato già nominato dal giudice (ovvero a colui che sarà nominato dal giudice): egli potrà di compiere nell'interesse dell'aderente tutti gli atti, di natura sia sostanziale sia processuale, relativi al diritto individuale omogeneo esposto nella domanda di adesione. Quando l'azione di classe è stata proposta a norma dell'articolo 840-*quater*, l'aderente deve dimostrare di non aver potuto far valere i propri diritti entro i termini previsti.

La fase successiva dell'azione di classe - nella quale il giudice delegato accoglie le domande di adesione e condanna il convenuto al pagamento delle somme dovute agli aderenti - è disciplinata dall'**art. 840-octies c.p.c.** La disposizione prevede che, a seguito della presentazione delle domande di adesione, il convenuto abbia la possibilità di prendere posizione su ciascuna domanda (i fatti dedotti dall'aderente e non specificatamente contestati dal convenuto nei termini si danno per ammessi, come ha precisato un emendamento approvato dall'Assemblea della Camera); successivamente, il rappresentante comune degli aderenti predispone un programma nel quale indica, per ciascun aderente, l'importo che il convenuto dovrà liquidare, chiedendo eventualmente al tribunale la nomina di esperti. Il giudice delegato decide quindi con decreto succintamente motivato sull'accoglimento, anche parziale, delle domande di adesione e condanna il convenuto al pagamento. Il provvedimento del giudice è titolo esecutivo.

Se il convenuto provvede spontaneamente al pagamento, versa le somme dovute in un conto corrente intestato alla procedura; spetterà al giudice ordinare il

pagamento delle somme sulla base del piano di riparto predisposto dal rappresentante comune (**art. 840-duodecies c.p.c.**). Se il convenuto non adempie, anche la procedura di esecuzione forzata può essere esercitata in forma collettiva attraverso il rappresentante comune (ai sensi dell'**art. 840-terdecies c.p.c.**). La procedura di adesione all'azione si chiude quando tutte le pretese sono soddisfatte, ovvero quando non è più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento, anche tenuto conto dei costi della procedura (**art. 840-quinquiesdecies c.p.c.**). In tal caso, gli aderenti riacquistano il libero esercizio delle azioni verso il debitore per la parte dei loro crediti non soddisfatta.

L'**articolo 840-novies c.p.c.** disciplina il compenso che, a seguito del decreto del giudice delegato, il convenuto deve corrispondere al rappresentante comune degli aderenti e ai difensori dell'attore. È una sorta di "quota lite", in quanto il compenso è una percentuale dell'importo complessivo che il convenuto dovrà pagare, calcolata in base al numero dei componenti la classe e in misura progressiva, secondo i seguenti scaglioni:

- a) da 1 a 500, nella misura del 9 per cento;
- b) da 501 a 1.000, nella misura del 6 per cento;
- c) da 1.001 a 10.000 nella misura del 3 per cento;
- d) da 10.001 a 100.000, nella misura del 2,5 per cento;
- e) da 100.001 a 500.000 nella misura dell'1,5 per cento;
- f) da 500.001 a 1.000.000 nella misura dell'1 per cento;
- g) oltre 1.000.000 nella misura dello 0,5 per cento.

L'autorità giudiziaria può correggere gli automatismi derivanti dall'applicazione degli scaglioni (variandoli fino al 50% della misura sopra indicata prevista) in presenza di alcuni presupposti: complessità dell'incarico; ricorso all'opera di coadiutori; qualità dell'opera prestata; sollecitudine con cui sono state condotte le attività; numero degli aderenti. L'Assemblea della Camera dei deputati ha disposto che anche ai difensori che hanno difeso gli attori delle cause riunite risultati vittoriosi si applichi la procedura della quota lite: quindi anche a loro favore il tribunale, con decreto, condanna il convenuto a corrispondere direttamente un importo ulteriore rispetto alle somme dovute a ciascun aderente a titolo di risarcimento e di restituzione; anche in tal caso, quando l'attore è stato difeso da più avvocati, il compenso è ripartito in proporzione all'attività effettivamente prestata.

Gli **articoli 840-decies e 840-undecies c.p.c.** disciplinano le impugnazioni, rispettivamente, della sentenza che accoglie o rigetta l'azione di classe e del decreto che liquida le somme dovute agli aderenti all'azione. Nel primo caso, il disegno di legge consente agli aderenti all'azione di promuovere impugnazione della sentenza nell'inerzia delle parti; nel secondo caso, l'impugnazione assume le forme dell'opposizione, che non sospende però l'esecuzione del decreto. L'aderente può proporre l'azione individuale a condizione che la domanda di adesione sia stata revocata prima che il decreto diventi definitivo.

L'**articolo 840-quaterdecies** disciplina gli accordi transattivi, prevedendo:

- che fino alla decisione nel merito della controversia, il tribunale può formulare una proposta di conciliazione alle parti. Se la proposta è accolta, viene comunicata a coloro che abbiano già aderito all'azione attraverso il portale telematico;
- che dopo la sentenza che accoglie l'azione, il rappresentante comune possa stipulare analogo accordo transattivo, comunicato agli aderenti. In questo caso spetta al giudice delegato valutare gli interessi degli aderenti ed eventualmente autorizzare il rappresentante comune a procedere alla transazione.

Infine, in chiusura del nuovo titolo del codice di procedura civile dedicato all'azione di classe, l'**art. 840-sexiesdecies c.p.c.** disciplina l'azione inibitoria collettiva, con la quale "chiunque abbia interesse" può chiedere al giudice di ordinare a imprese o enti gestori di servizi di pubblica utilità, la cessazione di un comportamento lesivo di un interesse giuridicamente rilevante imputabile a una pluralità di individui o enti. La disposizione, che supera l'azione inibitoria attualmente prevista dal codice del consumo (i cui articoli 139 e 140 vengono conseguentemente abrogati dall'articolo 6 del disegno di legge), incardina la competenza presso le sezioni specializzate per l'impresa e consente l'adesione all'azione collettiva nelle forme del precedente art. 840-*quinquies*.

Il procedimento civile seguirà poi le forme ordinarie. Il giudice può ordinare alla parte soccombente:

- la cessazione della condotta;
- l'adozione delle misure più opportune per eliminare gli effetti della condotta;
- previa istanza di parte, il pagamento di una penale in caso di ritardo nell'adempimento della sentenza (in base all'art. 614-*bis* c.p.c.);
- di dare diffusione al provvedimento, mediante utilizzo dei mezzi di comunicazione ritenuti più appropriati.



## Articolo 2

*(Introduzione del titolo V-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, in materia di azione di classe)*

1. Dopo il titolo V delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, è inserito il seguente:

«TITOLO V-bis

Dell'azione di classe

Art. 196-bis.

*(Comunicazioni a cura della cancelleria e avvisi in materia di azione di classe)*

Tutte le comunicazioni a cura della cancelleria previste dalle disposizioni contenute nel titolo VIII-bis del libro quarto del codice sono eseguite con modalità telematiche all'indirizzo di posta elettronica dichiarato dall'aderente. Si applicano le disposizioni in materia di

comunicazioni telematiche.

Il portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia deve inviare all'indirizzo di posta elettronica ordinaria o certificata, ad ogni interessato che ne ha fatto richiesta e si è registrato mediante un'apposita procedura, un avviso contenente le informazioni relative agli atti per i quali le disposizioni del titolo VIII-bis del libro quarto del codice prevedono la pubblicazione. La richiesta può essere limitata alle azioni di classe relative a specifiche imprese o enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, anche prima della loro proposizione».

L'**articolo 2** interviene sulle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile introducendovi un apposito titolo - peraltro formato dal solo art. 196-bis - dedicato all'azione di classe. La disposizione disciplina le comunicazioni che devono essere effettuate dalla cancelleria della sezione specializzata e le attività che devono essere svolte dal portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia.

In particolare, si applicano le disposizioni in materia di comunicazioni telematiche. Il portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia invierà all'indirizzo di posta elettronica, ordinaria o certificata, di ogni interessato - che ne ha fatto richiesta e si è registrato mediante un'apposita procedura - un avviso contenente le informazioni relative agli atti per i quali le disposizioni dell'articolo 1 prevedono la pubblicazione. La richiesta può essere limitata alle azioni di classe relative a specifiche imprese o enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, anche prima della loro proposizione.



### **Articolo 3**

*(Applicabilità della sanzione penale prevista dall'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445)*

1. All'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

articolo si applicano anche alle attestazioni previste dall'articolo 840-*septies*, secondo comma, lettera g), del codice di procedura civile».

«4-bis. Le disposizioni del presente

L'**articolo 3** modifica il Testo unico in materia di documentazione amministrativa, per applicare le norme penali ivi previste anche alle attestazioni false rese nell'ambito della procedura di adesione all'azione di classe. Pertanto l'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 sanzionerà anche chi - nel presentare la domanda di adesione all'azione di classe, corredata dalla seguente attestazione: "Consapevole della responsabilità penale prevista dalle disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive, attesto che i dati e i fatti esposti nella domanda e nei documenti prodotti sono veritieri" - rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.

Le dichiarazioni sostitutive (rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del predetto TU) e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2 del citato TU, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. Appare difficilmente applicabile l'ultimo comma dell'articolo 76 (se i reati testé indicati "sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte"), stante la formulazione della clausola di salvaguardia di cui al secondo periodo del secondo comma dell'articolo 840-*bis* del c.p.c. ("sono fatte salve le disposizioni in materia di ricorso per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici").





**Articolo 4**

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. All'attuazione delle disposizioni della presente legge si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'**articolo 4** contiene una clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che all'attuazione delle disposizioni della legge si provvede (ad opera delle amministrazioni interessate, è sottinteso) nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



## **Articolo 5** *(Entrata in vigore)*

1. Al fine di consentire al Ministero della giustizia di predisporre le necessarie modifiche dei sistemi informativi per permettere il compimento delle attività processuali con modalità telematiche, le disposizioni di cui alla presente legge entrano in vigore decorsi sei mesi dalla

pubblicazione della medesima legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si applica la disciplina vigente prima della medesima data di entrata in vigore.

Il **comma 1** dispone in ordine all'entrata in vigore della legge, che viene posticipata di 6 mesi rispetto alla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*, per consentire al Ministero della giustizia di adeguare i sistemi informativi al compimento delle attività processuali richieste dal disegno di legge.

Nella misura in cui il disegno di legge possa ritenersi (anche) di adempimento di normativa europea, la dilazione dell'entrata in vigore impatta sul termine previsto per tale adempimento. È il caso della richiesta agli Stati membri di prendere le opportune misure, al più tardi entro due anni dalla Raccomandazione della Commissione UE dell'11 giugno 2013 relativa a principi comuni per i meccanismi di ricorso collettivo di natura inibitoria e risarcitoria negli Stati membri che riguardano violazioni di diritti conferiti dalle norme dell'Unione. La Commissione, al massimo entro due anni dall'attuazione della raccomandazione, era stata investita del potere di valutare la situazione, in base alle relazioni annuali degli Stati membri: essa deciderà se siano necessarie misure ulteriori per rafforzare l'approccio orizzontale che la raccomandazione rispecchia.

Nel giugno del 2013 la Commissione europea, con la comunicazione COM(2013)401 "*Verso un quadro orizzontale europeo per i ricorsi collettivi*", ha definito una serie di principi comuni non vincolanti relativi ai meccanismi di ricorso collettivo negli Stati membri. L'obiettivo della Commissione è garantire un approccio orizzontale ai ricorsi collettivi nell'Unione europea, senza voler armonizzare gli ordinamenti degli Stati membri. La Commissione europea invita tutti gli Stati membri a dotarsi di sistemi nazionali di ricorso collettivo e definisce una serie di principi comuni europei che detti sistemi dovrebbero rispettare:

- gli Stati membri dovrebbero avere un sistema di ricorso collettivo che, in situazioni in cui un gran numero di persone è danneggiato da una stessa pratica illecita, consenta alle persone fisiche e giuridiche di ottenere provvedimenti giurisdizionali inibitori nei confronti delle violazioni dei diritti loro conferiti dalle norme dell'Unione (cosiddetti "provvedimenti di natura inibitoria") e di chiedere il risarcimento dei danni causati da tali violazioni (cosiddetti "provvedimenti di natura risarcitoria");
- gli Stati membri dovrebbero adoperarsi affinché i procedimenti di ricorso collettivo siano giusti, equi, tempestivi ed economicamente non proibitivi;

- come regola generale, i sistemi di ricorso collettivo dovrebbero fondarsi sul principio di "*opt-in*"<sup>2</sup>, secondo il quale la parte ricorrente si costituisce mediante assenso direttamente espresso dai partecipanti. Qualunque eccezione a detto principio, *ex lege* o prevista dal giudice, dovrebbe essere debitamente giustificata da motivi di buona amministrazione della giustizia; al contempo, la raccomandazione insiste sull'importanza di informare i potenziali ricorrenti che volessero aderire all'azione collettiva;
- la Commissione raccomanda garanzie processuali solide che assicurino l'assenza di incentivi all'uso abusivo dei sistemi di ricorso collettivo. Gli Stati membri dovrebbero ad esempio vietare il riconoscimento di onorari in percentuale all'importo recuperato nella causa (cosiddetti "*contingency fees*") che rischiano di incentivare gli abusi. Inoltre, i soggetti che rappresentano i ricorrenti non devono avere scopo di lucro, al fine di assicurare che il loro intervento sia dettato dagli interessi di coloro che sono stati lesi in situazioni di danno collettivo. Un altro mezzo per evitare l'abuso del contenzioso è vietare il riconoscimento di risarcimenti detti "punitivi" che solitamente fanno lievitare gli interessi economici in gioco in questo tipo di azioni. Il risarcimento dovrebbe invece essere assegnato ai singoli una volta che il giudice ha accertato la fondatezza della loro pretesa;
- nel contenzioso collettivo il ruolo centrale dovrebbe essere svolto dal giudice, che dovrebbe gestire nel concreto la causa e verificare che non si producano abusi. Per i ricorsi collettivi europei la Commissione non ha escluso il finanziamento della causa da parte di terzi ma propone delle condizioni, in particolare attinenti alla trasparenza, per garantire che non si verifichi alcun conflitto d'interessi;
- la raccomandazione promuove anche la risoluzione alternativa delle controversie, chiedendo che questa possibilità sia offerta alle parti su base consensuale.

---

<sup>2</sup> Secondo la Commissione Politiche dell'Unione europea (XIV) della Camera dei deputati, pronunciatasi in sede consultiva durante la prima lettura, tra i principi specifici che i sistemi nazionali dovrebbero rispettare - in base alla Raccomandazione della Commissione UE dell'11 giugno 2013 relativa a principi comuni per i meccanismi di ricorso collettivo di natura inibitoria e risarcitoria negli Stati membri che riguardano violazioni di diritti conferiti dalle norme dell'Unione - vi sono le disposizioni contenute alla sezione V che, al paragrafo 21, prevede che «la parte ricorrente dovrebbe essere costituita sulla base del consenso espresso delle persone fisiche o giuridiche che pretendono di aver subito un pregiudizio (principio dell'adesione, o *opt-in*). Qualunque eccezione a tale principio, *ex lege* o prevista mediante provvedimento del giudice, dovrebbe essere debitamente giustificata da motivi di buona amministrazione della giustizia». Nel medesimo parere, si ricorda, sullo stesso tema, il paragrafo 23 della Raccomandazione, che prevede che «le persone fisiche o giuridiche che pretendono di aver subito un pregiudizio nella stessa situazione di danno collettivo dovrebbero poter aderire alla parte ricorrente in qualunque momento prima che sia resa la pronuncia definitiva o che la causa sia altrimenti decisa validamente, se ciò non è contrario alla buona amministrazione della giustizia» (Camera dei deputati, XVII legislatura, 448° Bollettino delle giunte e delle commissioni parlamentari, 19 maggio 2015, allegato 1, parere approvato dalla Commissione sulle "Disposizioni in materia di azione di classe" di cui al Nuovo testo C. 1335 Bonafede). Peraltro, le disposizioni che la proposta di legge in esame provvedeva "a inserire nel codice di procedura civile con l'articolo 840-*sexies*, fissando il termine per l'adesione all'azione di classe a non oltre 180 giorni dalla sentenza che accoglie l'azione", avevano sul punto registrato la condizione cui era subordinato il parere favorevole della 14ª Commissione: "riformulare il termine per l'adesione di cui al nuovo articolo 840-*sexies* c.p.c. allineandolo al carattere di definitività della sentenza che accoglie l'azione, per garantire che le adesioni all'azione di classe, pur se successive alla sentenza che definisce il giudizio, intervengano prima che la pronuncia stessa diventi definitiva".

Una specifica norma transitoria è dettata al **comma 2** per i procedimenti che saranno già in corso al momento dell'entrata in vigore, ai quali continueranno ad applicarsi le previsioni degli articoli da 139 a 140-*bis* del Codice del consumo.



## **Articolo 6** *(Abrogazioni)*

1. Gli articoli 139, 140 e 140-*bis* del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, sono abrogati.

L'**articolo 6** abroga la disciplina dell'azione di classe attualmente contenuta nell'articolo 140-*bis* del codice del consumo, unitamente alle procedure per la tutela inibitoria collettiva previste dagli articoli 139 e 140 dello stesso Codice.

L'azione di classe a tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti (c.d. *class action*) è disciplinata nel Codice del consumo (decreto legislativo n. 206/2005) dall'articolo 140-*bis*, introdotto nel corso della XV legislatura<sup>3</sup> in una prima versione che non è mai stata applicata. Sono infatti dapprima intervenuti una serie di differimenti dell'entrata in vigore<sup>4</sup> e successivamente è stata approvata una nuova disciplina. L'originaria disciplina dell'azione collettiva risarcitoria è stata modificata prima dall'art. 49 del c.d. collegato energia (legge 99/2009) e da ultimo dall'art. 6 del c.d. decreto liberalizzazioni (decreto-legge 1/2012). A seguito degli interventi normativi della XVI legislatura, l'azione di classe è oggi così configurata:

- le finalità dell'istituto sono la tutela dei diritti di una pluralità di consumatori e utenti che versano nei confronti di una stessa impresa in situazione omogenea ("diritti individuali omogenei") nonché la tutela di interessi collettivi (*comma 1*)<sup>5</sup>;

---

<sup>3</sup> Fu la legge finanziaria 2008 (legge 244/2007, art. 2, comma 446), in esito a un complesso iter parlamentare che aveva visto nella XV legislatura particolarmente impegnata la Commissione Giustizia della Camera dei deputati, a introdurre nel "Codice del consumo" l'azione collettiva risarcitoria (art. 140-*bis* del decreto legislativo 206/2005). Nella disciplina originaria, la c.d. *class action* consisteva in un'azione giudiziale di gruppo, attivabile da associazioni rappresentative di consumatori ed utenti nei confronti delle imprese per specifici illeciti contrattuali ed extracontrattuali. Essa era volta ad ottenere dal giudice una pronuncia di accertamento della lesione degli interessi di una determinata categoria di persone ed il loro diritto ad un risarcimento. Il procedimento era scandito in due fasi:

- la prima, volta alla sentenza di accertamento;

- la seconda, conciliativa, finalizzata alla quantificazione del risarcimento individuale.

<sup>4</sup> Una prima proroga al 1° gennaio 2009 è stata disposta dalla "manovra finanziaria estiva" (legge 133/2008), sulla base della necessità di individuare e mettere a punto strumenti normativi adatti ad estendere la tutela risarcitoria offerta dall'azione collettiva anche nei confronti della pubblica amministrazione. Tale termine è stato successivamente differito al 1° luglio 2009 dal "decreto-legge milleproroghe" (decreto-legge 207/2008); un'ulteriore proroga al 1° gennaio 2010 è stata disposta dal decreto-legge 78/2009.

<sup>5</sup> La tutela degli interessi collettivi - prevista dal modello originario dell'azione collettiva risarcitoria - era stata eliminata nel 2009 per essere poi reinserita nell'azione di classe dal decreto liberalizzazioni del 2012. Peraltro, la tutela degli interessi collettivi è già ampiamente riconosciuta dall'art. 2 del Codice del consumo, in base al quale sono riconosciuti e garantiti i diritti e gli interessi individuali e collettivi dei consumatori e degli utenti, ne è promossa la tutela in sede nazionale e locale, anche in forma collettiva e associativa, sono favorite le iniziative rivolte a perseguire tali finalità, anche attraverso la disciplina dei rapporti tra le associazioni dei consumatori e degli utenti e le pubbliche amministrazioni. La Corte di cassazione ha affermato che gli interessi tutelati dal Codice del consumo, anche in forma collettiva, non

- può trattarsi di danni derivanti dalla violazione di diritti contrattuali (es. diritti fondati su un contratto sottoscritto per adesione da una pluralità di consumatori) o di diritti comunque spettanti al consumatore finale del prodotto (es. diritto al risarcimento danni da prodotto difettoso) o all'utente del servizio (a prescindere da un rapporto contrattuale), da comportamenti anticoncorrenziali o da pratiche commerciali scorrette (*comma 2*)<sup>6</sup>;
- l'oggetto dell'azione è triplice: accertamento della responsabilità; condanna al risarcimento del danno; condanna alle restituzioni in favore degli utenti consumatori (*comma 2*);
- la legittimazione ad agire in giudizio viene riconosciuta ai singoli cittadini-consumatori («ciascun componente della classe») anche mediante associazioni cui diano mandato o comitati cui partecipino (*comma 1*)<sup>7</sup>;
- è possibile per altri consumatori aderire all'azione di classe; l'adesione comporta la rinuncia a ogni azione restitutoria o risarcitoria individuale.

---

essendo subordinabili all'interesse generale, non possano che qualificarsi come diritti soggettivi (Cassazione, Sez. Unite civili, ordinanza n. 7036 del 28 marzo 2006).

Per quanto riguarda l'omogeneità dei diritti tutelati, la Corte d'appello di Roma, con l'ordinanza 27 gennaio 2012 (*Codacons c. Soc. Bat Italia*) ha affermato che i diritti tutelabili con l'azione di classe ex art. 140-bis cod. cons. sono quei diritti identici sotto il profilo dell'*an*, rimanendo confinato alla successiva fase di merito l'accertamento unitario di suddetto profilo, nonché l'accertamento eventualmente diversificato del *quantum*, attraverso la liquidazione equitativa o l'applicazione di rigidi e predeterminati criteri oggettivi di calcolo. In particolare, in sede di ammissibilità, in forza di una valutazione da svolgersi sulla base della mera affermazione dei fatti di causa, sono da ritenersi identici i diritti che presentano le medesime questioni attinenti all'*an*, incluso - ritiene la Corte - il nesso di causalità. Successivamente, ovvero nella seconda fase di merito, l'istruttoria dovrà confermare l'identità del segmento relativo all'*an* ed inoltre la determinazione del *quantum*, qualora non si possa procedere mediante liquidazione equitativa, dovrà comunque essere conseguita mediante l'applicazione di criteri predeterminati.

<sup>6</sup> In relazione alle pratiche commerciali scorrette ed ingannevoli, il Tribunale di Milano, con l'ordinanza 13 marzo 2012, ha affermato che qualora, ai sensi dell'art. 140-bis, si chieda l'accertamento della responsabilità del produttore per aver commercializzato, attraverso pratiche commerciali scorrette ed ingannevoli, un prodotto privo delle qualità funzionali necessarie a soddisfare i bisogni dell'acquirente e quindi idoneo ad assolvere la funzione economico sociale che gli è propria, tratto caratterizzante dell'azione non è costituito dalla astratta ed eventuale attitudine ingannatoria di una determinata forma di pubblicità ma, al contrario, dall'effetto ingannevole in concreto prodotto nei confronti dei singoli consumatori. È, pertanto, necessario che il soggetto che agisce in giudizio dimostri di aver acquistato il prodotto in qualità di consumatore, allo scopo di utilizzarlo secondo la sua naturale finalità e, come tale, di essere stato tratto in inganno dal messaggio pubblicitario ingannevole.

Per quanto riguarda i servizi, la Corte d'appello di Firenze, con l'ordinanza 27 dicembre 2011 (*De Zordo c. Soc. Quadrifoglio servizi ambientali area fiorentina*) ha affermato che in ambito di una "class action" tesa al risarcimento del danno, l'art. 140-bis, nel tutelare i diritti contrattuali di una pluralità di consumatori e utenti che versano nei confronti di una stessa impresa in situazione identica, inclusi i diritti relativi a contratti stipulati ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., ha inteso riferirsi ai diritti derivanti da rapporti contrattuali propriamente intesi. Nel caso di specie, non esiste alcun rapporto contrattuale fra la parte attrice e la convenuta e, a ben vedere, l'esistenza di un rapporto contrattuale non appare configurabile in assoluto, atteso che la prestazione del servizio di cui si tratta dietro pagamento di una tariffa di igiene ambientale da parte dell'utente non si fonda su una scelta negoziale delle parti interessate, ma deriva direttamente dalla legge.

<sup>7</sup> Il Tribunale di Napoli (ordinanza 9 dicembre 2011, *Assoconsum Onlus c. Banca della Campania*) ha affermato che nell'azione di classe, il conferimento, da parte del consumatore, della rappresentanza volontaria ad un'associazione di consumatori iscritta nell'apposito elenco tenuto presso il ministero dello sviluppo economico, soddisfa il requisito di ammissibilità della domanda, costituito dalla capacità del proponente di curare adeguatamente gli interessi della classe.



L'adesione all'azione di classe non richiede una assistenza legale e può essere effettuata anche tramite posta elettronica certificata e fax; l'atto di adesione, da depositare in cancelleria, deve contenere l'elezione di domicilio, l'indicazione degli elementi costitutivi del diritto fatto valere e la relativa documentazione probatoria (*comma 3*).

La domanda si propone con atto di citazione al tribunale del capoluogo della regione in cui ha sede l'impresa (per la Valle d'Aosta è competente il tribunale di Torino, per il Trentino-Alto Adige e il Friuli-Venezia Giulia è competente il tribunale di Venezia, per le Marche, l'Umbria, l'Abruzzo e il Molise è competente il tribunale di Roma e per la Basilicata e la Calabria è competente il tribunale di Napoli). La competenza è attribuita al tribunale in composizione collegiale con il possibile intervento anche del PM, ma solo per il giudizio di ammissibilità dell'azione (*commi 4 e 5*).

Il procedimento, secondo la normativa vigente, è scandito in due fasi:

- la prima, volta alla pronuncia sull'ammissibilità dell'azione di classe. Il tribunale si pronuncia sull'ammissibilità con ordinanza all'esito della prima udienza (a meno che non sia necessario disporre una sospensione del giudizio per attendere la pronuncia di un'autorità indipendente o del giudice amministrativo). La domanda è dichiarata inammissibile quando (*comma 6*): è manifestamente infondata; sussiste un conflitto di interessi; il giudice non ravvisa l'omogeneità dei diritti individuali tutelabili; il proponente non appare in grado di curare adeguatamente l'interesse della classe<sup>8</sup>. Se ammette l'azione il tribunale deve (*comma 9*): definire i caratteri dei diritti individuali oggetto del giudizio, specificando i criteri in base ai quali i soggetti che chiedono di aderire sono inclusi nella classe o devono ritenersi esclusi dall'azione; fissare termini e

<sup>8</sup> In giurisprudenza si ricorda la pronuncia del Tribunale di Roma (Sez. XIII, ordinanza 27 aprile 2012, *CODACONS e altri c. Università cattolica del Sacro Cuore*) che ha dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza l'azione di classe proposta da un'associazione dei consumatori, in nome e per conto del genitore di una bimba nata presso una struttura ospedaliera ove lavorava un'infermiera malata di tubercolosi polmonare, in mancanza di un danno certo ed attuale, essendo la minore risultata negativa ai test per il contagio. Lo stesso tribunale ha invece ammesso l'azione di classe promossa per conto del genitore di un bimbo nato presso la medesima struttura, risultato positivo al test diagnostico. Lo stato di contagio, nonostante la malattia non si sia ancora sviluppata nell'organismo del neonato, integra un danno concreto e attuale, ancorché suscettibile di sviluppi futuri, all'integrità psico-fisica del minore e dei suoi genitori.

Se il tribunale non ammette l'azione, deve comunque regolare le spese e ordinare la pubblicità dell'ordinanza di inammissibilità a cura e a spese del soccombente (*comma 8*).

L'ordinanza che decide sull'ammissibilità è reclamabile entro 30 giorni in corte d'appello. La corte d'appello decide a sua volta entro 40 giorni dal deposito del ricorso con ordinanza in camera di consiglio (*comma 7*).

La Corte d'appello di Napoli (ordinanza 29 giugno 2012) ha affermato che in sede di reclamo l'oggetto del gravame non è limitato a quanto specificamente dedotto nell'atto d'impugnazione, in quanto l'effetto devolutivo è assicurato attraverso la semplice deduzione delle ragioni per le quali si sollecita la revisione del provvedimento reclamato, in un quadro di informalità e di speditezza del rito. Ne consegue che il reclamo è volto ad una totale verifica di tutti i profili di ammissibilità dell'azione ed all'emissione di un provvedimento sostitutivo "in toto" di quello di primo grado.

Il legislatore non ha disciplinato il regime dell'ordinanza emessa in sede di reclamo, facendo sorgere il problema della sua eventuale ricorribilità in Cassazione a norma dell'art. 111 Cost. Sul punto è intervenuta la stessa Corte di Cassazione che ha dichiarato (Cass. civ. Sez. I, 14-06-2012, n. 9772) che l'ordinanza d'inammissibilità dell'azione di classe è fondata su una delibazione sommaria ed è unicamente finalizzata ad una pronuncia di rito, idonea a condizionare soltanto la prosecuzione di quel processo di classe senza assumere la stabilità del giudicato sostanziale ovvero impedire la riproposizione dell'azione risarcitoria anche in via ordinaria; deve essere, pertanto, esclusa l'ammissibilità del ricorso per cassazione avverso detta ordinanza, salvo per quel che attiene la pronuncia sulle spese e sulla pubblicità.

modalità della più opportuna pubblicità dell'azione, per consentire l'adesione degli appartenenti alla classe (l'esecuzione della pubblicità è condizione di procedibilità della domanda)<sup>9</sup>; fissare un termine perentorio, non superiore a 120 giorni dall'esecuzione della pubblicità, entro il quale gli atti di adesione, anche a mezzo dell'attore, devono essere depositati in cancelleria. Dopo la scadenza di questo termine non saranno più proponibili ulteriori azioni di classe per i medesimi fatti e nei confronti della stessa impresa; saranno possibili solo ricorsi individuali da parti di coloro che non abbiano aderito all'azione collettiva;

- la seconda, finalizzata invece alla decisione nel merito. In caso di accoglimento della domanda, il procedimento si conclude con la sentenza di condanna alla liquidazione, in via equitativa, delle somme dovute a coloro che hanno aderito all'azione ovvero con la definizione di un criterio omogeneo di calcolo per la suddetta liquidazione (*comma 12*)<sup>10</sup>. La sentenza che definisce il giudizio fa stato per tutti gli aderenti all'azione e rende improponibile per i medesimi fatti una nuova azione di classe. La decisione sull'azione collettiva non impedisce invece il diritto all'azione individuale per chiunque non abbia aderito all'azione di classe (*comma 14*).

---

<sup>9</sup> Peraltro, copia dell'ordinanza deve essere trasmessa al Ministero dello sviluppo economico che ne cura ulteriori forme di pubblicità, anche mediante la pubblicazione sul relativo sito *Internet*.

<sup>10</sup> In quest'ultimo caso il tribunale assegna alle parti un termine di 90 giorni per raggiungere un accordo sull'entità del risarcimento e in mancanza, su istanza di parte, dispone il possibile intervento diretto del giudice che liquida personalmente le somme agli aderenti all'azione.